

Rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare

Novità della Legge di stabilità 2016 Esame della Circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016

Reggio Emilia, 23 marzo 2016

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna – Ufficio Attività Immobiliari



Agenda

- Unità immobiliari a destinazione speciale e particolare Criteri di individuazione dell'oggetto della stima
- Nuove metodologie operative in tema di identificazione e caratterizzazione immobili nel sistema informativo catastale
- Implementazione della nuova procedura Docfa (versione 4.00.3)
- 4 Applicazioni

Quesiti



Agenda

Unità immobiliari a destinazione speciale e particolare Criteri di individuazione dell'oggetto della stima

- * Premessa
- * Quadro normativo e di prassi previgente
- * Componenti immobiliari oggetto di stima catastale
- * Variazioni per "scorporo degli impianti"
- * Effetti fiscali delle variazioni per "scorporo degli impianti"
- * Contributo ai Comuni per la compensazione del minor gettito



Premessa

Legge di stabilità 2016

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ai commi da 21 a 24 dell'art. 1, introduce sostanziali cambiamenti in merito alla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, censite rispettivamente nei gruppi D ed E



Premessa

Stima diretta

- Le unità censite nelle categorie dei gruppi D ed E sono costituite da immobili "non ordinari", non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, circostanza della quale occorre tener conto in sede di classamento
- Per questi immobili, infatti, la rendita catastale non viene determinata tramite tariffa, come avviene per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), ma per stima diretta, come disposto dall'art. 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652



Premessa

Stima diretta

Il procedimento di stima diretta, specifico per ciascun immobile a destinazione produttiva, è soggetto ad una puntuale valutazione tecnica, caso per caso, delle componenti edilizie ed impiantistiche, da prendere in considerazione oltre all'apprezzamento del suolo



Legge di stabilità 2015

* La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) aveva introdotto una norma interpretativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 della legge 27 luglio 2012, n. 212 (Statuto del contribuente), quindi con effetto retroattivo, del citato art. 10 del regio decreto-legge n. 652/1939

Legge di stabilità 2015

Art. 1, comma 244

In particolare, il comma 244 dispone che l'art. 10 del regio decreto-legge trova applicazione secondo le istruzioni della Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi"



Circolare n. 6/T

- La Circolare n. 6/T dell'Agenzia del Territorio fornisce indicazioni e chiarimenti sugli aspetti tecnico-estimativi e sulle metodologie operative da utilizzare nell'ambito della determinazione delle rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, al fine di assicurare un'impostazione metodologica coerente ed uniforme nel classamento di tali tipologie di immobili, anche in considerazione dei correlati profili tributari
- * Nella circolare sono dichiarati i principi ed i criteri generali utilizzati dall'Agenzia per le stime di tali immobili



Circolare n. 6/T

La circolare pone in particolare rilievo le questioni relative all'individuazione delle tipologie di impianti da considerare per il calcolo della rendita catastale

Il paragrafo 3 della circolare, infatti, affronta il tema delle componenti immobiliari oggetto di stima catastale

Circolare n. 6/T

- * I principi generali per l'individuazione degli impianti oggetto di stima catastale possono ritenersi:
 - 4 la caratterizzazione della destinazione e della immobiliarità
 - **♣** la contribuzione all'autonomia funzionale e reddituale
 - ♣ l'essenzialità e la stabile connessione



Circolare n. 6/T

La caratterizzazione della destinazione e della immobiliarità

Nella determinazione della rendita catastale, deve tenersi conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'unità immobiliare, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di "immobiliarità", a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura

Circolare n. 6/T

La contribuzione all'autonomia funzionale e reddituale

* Sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità immobiliare ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale tutte quelle componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad un'unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo (Cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 162/2008)



Circolare n. 6/T

L'essenzialità e la stabile connessione

* Al fine di valutare quale impianto debba essere incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell'unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia fisso, ovvero stabile (anche nel tempo) rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare

L'orientamento giurisprudenziale

I principi ed i criteri generali utilizzati fino al 31 dicembre 2015 dall'Agenzia risultavano coerenti non solo con il quadro normativo di riferimento, ma anche con il consolidato orientamento della giurisprudenza, che, con particolare riferimento agli impianti di produzione di energia, si era più volte occupata della tematica

L'orientamento giurisprudenziale

Infatti, nell'ambito del contenzioso sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato l'operato dell'Amministrazione, ribadendo i principi sopra richiamati, tesi a valorizzare l'apporto degli impianti fissi nella determinazione del reddito degli immobili

L'orientamento giurisprudenziale

- In particolare si citano le sentenze:
 - ♣ Corte di Cassazione n. 12832 del 26 maggio 2010
 - ♣ Corte di Cassazione n. 7372 del 31 marzo 2011
 - ♣ Corte di Cassazione n. 4028, 4029 e 4030 del 14 marzo 2012
 - ♣ Corte di Cassazione n. 8952 del 12 aprile 2013
 - ♣ Corte di Cassazione n. 15669 del 9 luglio 2014
 - ♣ Corte di cassazione n. 3166 del 21 gennaio 2015
 - ♣ Corte di Cassazione n. 4541 del 5 marzo 2015
 - ♣ Corte di Cassazione n. 23587 del 18 novembre 2015



L'orientamento giurisprudenziale

Inoltre è opportuno ricordare che, con l'importante sentenza n. 162 del 20 maggio 2008, alla quale si è ispirata la circolare 6/T, la Corte Costituzionale ha ribadito che tutte quelle componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo sono da considerarsi elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale

Le motivazioni principali dell'evoluzione della normativa

- * Alla base delle novità normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016, principalmente si possono elencare le seguenti motivazioni:
 - ♣ l'indicazione delle tipologie impiantistiche fornite dalla Circolare 6/T non poteva considerarsi esaustiva, stante l'ampia differenziazione dei processi produttivi e la potenziale evoluzione degli stessi
 - ↓ i principi espressi nella circolare sono risultati nella concreta
 applicazione eccessivamente ampi
 - ♣ nelle modalità di accatastamento si è riscontrata una disomogeneità interpretativa



19

Le motivazioni principali dell'evoluzione della normativa

Inoltre:

- ♣ la Confindustria, con un documento del 6 maggio 2015, nell'ambito delle osservazioni allo Schema del decreto legislativo sulla revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha posto in particolare rilievo la questione della rendita catastale degli immobili di impresa, richiedendo soluzioni chiare e risolutive
- ↓ in particolare, ha chiesto di **scongiurare il rischio** di valorizzare nella stima anche *gli impianti ed i "macchinari imbullonati" presenti nell'opificio industriale, utilizzati ordinariamente nell'attività produttiva che non costituiscono componenti essenziali o stabili del fabbricato*



Le motivazioni principali dell'evoluzione della normativa

- La Confindustria, nei primi mesi dell'anno 2015, aveva già posto all'attenzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze la questione degli impianti nella industria ceramica
- In particolare, il vertice della confederazione degli industriali aveva evidenziato come la questione della valutazione degli impianti nell'ambito della stima della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo, non fosse stata definitivamente risolta dall'intervento normativo della Legge di stabilità 2015



Le motivazioni principali dell'evoluzione della normativa

L'Agenzia, con la nota n. 94911 del 14 luglio 2015 a firma del vicedirettore, al fine di ridurre i margini di discrezionalità e di incertezza nella valutazione estimale da parte degli Uffici Provinciali – Territorio, forniva approfondimenti, precisazioni e indicazioni specifiche relativamente alle componenti impiantistiche oggetto di stima catastale negli immobili a destinazione produttiva dell'industria ceramica

Le motivazioni principali dell'evoluzione della normativa

- * La questione degli "impianti imbullonati" è stata ripresa nel recente passato da svariati articoli di stampa ed è stata oggetto di diversi interventi di sensibilizzazione e di proposte emendative alla normativa di settore, formulati dalle Associazioni di categoria di diversi settori industriali
- * Come è ormai noto, tali proposte hanno ricevuto accoglimento da parte governativa e parlamentare, nell'ambito della Legge di stabilità 2016

Le novità della Legge di stabilità

Legge di stabilità 2016

- * La Legge di stabilità 2016 introduce le seguenti novità:
 - **↓ comma 21**: le **componenti immobiliari** oggetto di stima catastale
 - + comma 22: la nuova denuncia di variazione catastale per lo "scorporo degli impianti"
 - comma 23: gli effetti fiscali delle variazioni relative allo "scorporo degli impianti"
 - **Comma 24**: il monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate



Legge di stabilità 2016

Art. 1, comma 21

* "A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"



Legge di stabilità 2016

Art. 1, comma 21



- Le componenti costituenti l'unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in relazione alla loro rilevanza o meno nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie:
 - 1. Suolo
 - 2. Costruzioni
 - 3. Elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità
 - 4. Componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo





Suolo

Componente da includere nella stima catastale

* Non emergono particolari problematiche per la sua individuazione, trattandosi essenzialmente del lotto di terreno su cui ricade l'unità immobiliare, così come rappresentato nelle planimetrie catastali, redatte nel rispetto delle disposizioni in materia. Esso è rappresentato, di norma, da aree coperte, sedime delle costruzioni costituenti l'unità immobiliare, e da aree scoperte, accessorie e pertinenziali

Costruzioni

Componente da includere nella stima catastale

* Opere edili aventi i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate

Costruzioni

Componente da includere nella stima catastale

* A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, così come quelle di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi



Elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità

Componente da includere nella stima catastale

* Trattasi di quelle componenti che risultano caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all'interno dell'unità immobiliare. Le componenti così caratterizzate conferiscono all'immobile una maggiore fruibilità, apprezzabile da una generalità di utilizzatori e, come tali, ordinariamente influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale



Elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità

Componente da includere nella stima catastale

* A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazione, gli ascensori, i montacarichi, le scale, le rampe e i tappeti mobili



Elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità

Ordinario apprezzamento

Il comma 21 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 prevede che la stima catastale deve essere limitata alla condizione di ordinaria apprezzabilità sul mercato degli elementi in questione, senza prendere in considerazione un eventuale sovradimensionamento degli stessi, non rispondente alle ordinarie esigenze di una pluralità di eventuali utilizzatori



Componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo

Componente da escludere nella stima catastale

* Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo



Componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo

Componente da escludere nella stima catastale

- * A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria:
- ♣ nelle Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche sono esclusi le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli
- * Fanno eccezione i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni (vedi <u>D.M. 19 febbraio 2007</u> Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare)

aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici*



Componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo

Componente da escludere nella stima catastale

nelle <u>Industrie manifatturiere</u>

sono esclusi tutti i macchinari, le attrezzature e gli impianti costituenti le linee produttive, indipendentemente dalla tipologia considerata (sistemi di automazione e propulsione, pompe, motori elettrici, carriponte e gru, apparecchiature mobili, macchine continue, macchinari per miscelazione, macinazione, pressatura, formatura, taglio, tornitura, laminazione, tessitura, cottura ed essicazione dei prodotti)



Componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo

Componente da escludere nella stima catastale

nelle <u>Industrie siderurgiche</u>
 sono esclusi gli altoforni



Componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo

Componente da escludere nella stima catastale

nelle <u>Raffinerie</u>

sono esclusi i forni di preriscaldamento, le torri di raffinazione atmosferica o sotto vuoto, gli impianti destinati ai processi di conversione (cracking) o di miglioramento della qualità dei prodotti della raffinazione (reforming, desolforazione, isomerizzazione, alchilazione etc), nonché gli impianti per il trattamento dei fumi e delle acque



Componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo

Componente da escludere nella stima catastale

♣ negli <u>Impianti di risalita</u>

oltre a non considerare le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine, sono, altresì, esclusi dalla stima i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa. Rimangono, conseguentemente, comprese nella stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente connessi



Componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo

Componente da escludere nella stima catastale

nei Parchi di divertimento

sono escluse le attrazioni costituite da strutture che integrano parti mobili. Non così, invece, per le piscine, i cinema, le arene, ecc. che si configurano come vere e proprie costruzioni.



Alcune precisazioni

Impianti fotovoltaici

- * Tra gli elementi che vanno considerati nella stima sono annoverati i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti, che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi
- * Ci si riferisce in particolare a quelle installazioni in cui i pannelli costituiscono essi stessi struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni, ed in assenza dei quali, quindi, non vi sarebbe più una copertura o una chiusura verticale della costruzione, in modo da renderla inutilizzabile



Alcune precisazioni

Centrali fotovoltaiche

- Sono oggetto di stima catastale:

 - eventuali opere di fondazione
 - ↓ i locali tecnici per i sistemi di controllo e di trasformazione
 - ♣ le opere varie di sistemazione, quali recinzioni, percorsi ecc.

Alcune precisazioni

Centrali eoliche

- Sono oggetto di stima catastale:
 - ♣ il suolo
 - **↓** le opere di fondazione
 - le torri
 - ↓ i locali tecnici per i sistemi di controllo e di trasformazione
 - ↓ le opere varie di sistemazione, quali recinzioni, percorsi ecc.



Alcune precisazioni Silos

* Sono oggetto di stima catastale:

♣ le strutture poste a monte e a valle del processo produttivo svolto nell'unità immobiliare, destinate al semplice stoccaggio di materie prime, prodotti finiti o semilavorati, ancorché allo stato liquido, aeriforme o solido granulare, perché sono da considerarsi costruzioni, al pari di magazzini

Alcune precisazioni

Opere idrauliche

- Sono oggetto di stima catastale:
 - ♣ le opere di sbarramento, di presa e di scarico delle acque, i pozzi piezometrici, le gallerie di derivazione e i canali, perché sono da considerarsi costruzioni
- Non sono oggetto di stima catastale:
 - ♣ le condotte forzate, che sono da considerarsi elementi impiantistici funzionali al processo produttivo



- Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015,
 n. 208 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016
- * Restano salve, pertanto, le disposizioni previgenti, in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, per le stime riferibili a date antecedenti al 1° gennaio 2016

- La modifica normativa, in quanto innovativa, è applicabile esclusivamente alla determinazione della rendita catastale di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare a far data dal 1° gennaio 2016
- * La modifica normativa, pertanto, non impatta sul contenzioso attualmente pendente, concernente atti di accertamento catastale emessi fino al 31 dicembre 2015, ma anche su quello eventualmente incardinato dopo tale data, ma riferibile ad unità immobiliari a destinazione speciale e particolare denunciate fino al 31 dicembre 2015



* Resta salva, comunque, la possibilità di avvalersi della disposizione prevista dall'art. 1, comma 22 della Legge di stabilità 2016

Legge di stabilità 2016

Art. 1, comma 22

* "A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21"

Legge di stabilità 2016

Art. 1, comma 22

* Tale previsione introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta

Legge di stabilità 2016

Art. 1, comma 22

Il legislatore ha voluto così realizzare l'uniformità nei riferimenti estimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione e variazione



- Le variazioni per "scorporo degli impianti", ai sensi del comma 22, dovranno prendere in considerazione una unità immobiliare per ciascun atto di aggiornamento.
- Per la compilazione del Quadro B Dati generali del Modello D:
- nella Sezione "Tipo mappale" non è necessario indicare alcun dato (protocollo e data)



n. del

nella Sezione "Unità Immobiliari" dovrà essere indicata una sola u.i.u. in variazione



in soppressione
in variazione
in costituzione
n.

n.

n.

1

nella Sezione "Unità derivate" dovrà essere indicata una sola u.i.u. in categoria a destinazione speciale e particolare




a destinazione ordinaria speciale e particolare e categorie F beni comuni non censibili n.




- Presentazione" non dovrà essere indicata nessuna delle causali presenti (la causale del documento sarà generata automaticamente dall'applicativo quando viene selezionata la specifica Tipologia di documento della sezione successiva).
- + nella Sezione "Tipologia di documento" dovrà essere indicata la specifica tipologia denominata "Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015"











- * La variazione per "scorporo degli impianti", ai sensi del comma 22, è incompatibile con qualunque altra causale di presentazione
- L'eventuale selezione di una delle causali presenti nel modello sarà automaticamente annullata dall'applicativo quando viene selezionata la specifica Tipologia di documento

- Le variazioni per "scorporo degli impianti" (ex comma 22) dovranno essere corredate della planimetria dell'unità immobiliare
- La determinazione della rendita catastale proposta è effettuata attraverso i noti procedimenti dell'estimo catastale (escludendo, evidentemente, dalla stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo") e segue le usuali regole di compilazione dei relativi quadri dell'atto di aggiornamento

- In fase di accettazione, l'atto di aggiornamento viene sottoposto, da parte dell'Ufficio Provinciale – Territorio competente, oltre alle verifiche usuali, ad ulteriori verifiche concernenti:
 - **↓** la rappresentazione planimetrica dell'unità immobiliare variata
 - **↓** la categoria catastale proposta
 - **↓ la rendita catastale proposta**
- Il mancato rispetto dei suddetti criteri comporta la non registrabilità dell'atto di aggiornamento e la restituzione dello stesso al professionista che lo ha presentato, con le indicazioni delle relative motivazioni

Ulteriori verifiche in fase di accettazione

La rappresentazione planimetrica dell'unità immobiliare variata

- * La variazione per lo "scorporo degli impianti" non è compatibile con variazioni di sagoma, consistenza, distribuzione degli spazi della unità immobiliare già censita, in relazione alle quali sussiste l'obbligo della dichiarazione di variazione in catasto
- * La variazione per lo "scorporo degli impianti" è invece <u>compatibile</u> con modesti interventi edilizi che non alterano la natura, lo sviluppo plani-volumetrico e la consistenza delle componenti costituenti l'unità immobiliare e che, pertanto, non hanno diretta influenza sul classamento e sulla stima della rendita catastale



Ulteriori verifiche in fase di accettazione

La categoria catastale proposta

* La variazione per lo "scorporo degli impianti" non è compatibile con l'indicazione di una categoria catastale proposta di un gruppo (D o E) diverso da quello a cui appartiene la categoria catastale, già agli atti del catasto, dell'unità immobiliare oggetto di variazione

Ulteriori verifiche in fase di accettazione

La rendita catastale proposta

* La variazione per lo "scorporo degli impianti" <u>è compatibile</u> solo con l'indicazione di una rendita catastale proposta in diminuzione rispetto a quella, già agli atti del catasto, dell'unità immobiliare oggetto di variazione

Identificazione delle unità immobiliari variate ex comma 22

Visura catastale

Le variazioni per "scorporo degli impianti" (ex comma 22) saranno identificabili in visura attraverso la seguente causale: "Variazione del gg/mm/aaaa n. xxx/aaaa in atti dal gg/mm/aaaa (protocollo n. xxxxx) Rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015"

Esempio di unità immobiliare variata ex comma 22

Varizione Docfa presentata all'UPT di Bologna

In data 22 febbraio 2016 è stata presentata all'Uffcio Provinciale – Territorio della Direzione Provinciale di Bologna la prima variazione ex comma 22

Effetti fiscali delle variazioni per "scorporo degli impianti"

Legge di stabilità 2016

Art. 1, comma 23

* "Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 2016"

Effetti fiscali delle variazioni per "scorporo degli impianti"

Legge di stabilità 2016

Art. 1, comma 23

Trattasi, essenzialmente, di una disposizione che, con riguardo all'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, anticipa al 1° gennaio 2016 gli effetti fiscali delle variazioni catastali, rese ai sensi dell'art. 1, comma 22 per la rideterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari già censite nelle categorie catastali dei gruppi D e E, qualora presentate in catasto entro il 15 giugno 2016, ancorché registrate in banca dati in data successiva al predetto termine



Monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate

Legge di stabilità 2016

Art. 1, comma 24

"Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1º gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016...

Monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate

Legge di stabilità 2016

Art. 1, comma 24

* ... A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 23 e a quelle già iscritte in catasto al 1º gennaio 2016"

Agenda

Nuove metodologie operative in tema di identificazione e caratterizzazione immobili nel sistema informativo catastale

- * La specifica "destinazione d'uso" delle unità a destinazione speciale e particolare
- * Le Entità Tipologiche relative alle costruzioni e alle aree
- * Ulteriori indicazioni di prassi operativa





Introduzione della specifica "destinazione d'uso"

- * A decorrere dal 1° gennaio 2016, nell'ambito delle dichiarazioni Docfa, sia di nuova costruzione che di variazione, è prevista l'ulteriore indicazione della "destinazione d'uso" delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare.
- * Tale dato, codificato secondo un elenco chiuso disponibile all'interno dell'applicativo informatico, costituisce una informazione integrativa rispetto alla usuale dichiarazione della categoria catastale ed è finalizzata a realizzare una maggiore fruibilità delle informazioni disponibili nelle banche dati catastali (in fase di prima applicazione, la destinazione d'uso dichiarata resterà agli atti catastali e non comparirà in visura).



* Tra le destinazioni d'uso e le categorie catastali è realizzata una corrispondenza univoca nel senso che ogni destinazione d'uso è compatibile con una ed una sola categoria catastale, mentre ad ognuna delle categorie catastali può corrispondere anche più di una destinazione d'uso

Introduzione della specifica destinazione d'uso

Esempio di correlazione tra categoria catastale e destinazione d'uso

REGOLE DI COMPATIBILITA' TRA CATEGORIA CATASTALE E DESTINAZIONE D'USO		
CATEGORIA CATASTALE	DESTINAZIONE D'USO (COMPATIBILE)	
	COD.	DESCRIZIONE
D/1 Opifici	0101	Immobili in uso a centrali termoelettriche e turbogas
	0102	Immobili in uso a centrali idroelettriche
	0103	Immobili in uso a centrali eoliche
	0104	Immobili in uso a centrali fotovoltaiche
	0105	Immobili in uso a centrali per la produzione di energia da altre fonti rinnovabili
	0201	Immobili per l'estrazione di minerali da cave e miniere
	0202	Immobili per l'estrazione di petrolio greggio e di gas
	0301	Capannoni industriali e costruzioni assimilabili
	0302	Siti industriali costituiti da aree occupate prevalentemente da impianti
	0503	Discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (con produzione annessa)
	0504	Immobili destinati al trattamento delle acque reflue (con produzione annessa)
	1701	Immobili destinati ad ospitare impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia




Introduzione della specifica destinazione d'uso

Esempio di correlazione tra categoria catastale e destinazione d'uso

Modello D1 *Quadro U*

La selezione del Gruppo D o E nel campo categoria permette di visualizzare, e selezionare, tutte le destinazioni d'uso con esso compatibili. La successiva selezione della specifica destinazione d'uso individua univocamente la categoria catastale. La selezione della categoria catastale permette di visualizzare, e selezionare, le sole destinazioni d'uso con essa compatibili





- * Le citate destinazioni d'uso potrebbero riscontrarsi anche tra le categorie catastali a destinazione ordinaria
- * Nel contesto delle categorie a destinazione speciale e particolare, le destinazioni d'uso indicate devono intendersi specificatamente riferite a quegli immobili che, non risultando confrontabili, per le caratteristiche tipologiche e reddituali, con le unità di riferimento del quadro di qualificazione dei Gruppi A, B e C, in base alle quali sono stati definiti i prospetti tariffari, sono da censire nelle categorie a destinazione speciale e particolare di cui ai gruppi D e E

Entità tipologiche

* Le Entità tipologiche vengono individuate e rappresentate nell'elaborato planimetrico, utilizzando le metodologie e le simbologie grafiche riportate nelle esemplificazioni che seguono

* Vengono introdotte nuove modalità di individuazione spaziale degli immobili, attraverso una preliminare definizione delle diverse "Entità tipologiche", che individuano, anche graficamente, le parti edificate rispetto a quelle non edificate nell'ambito della medesima particella


Per le <u>dichiarazioni di nuova costruzione</u>, è prevista l'individuazione, la rappresentazione e l'associazione delle Entità tipologiche a ciascun cespite

- * Le Entità tipologiche si distinguono in:
 - **↓** CF Costruzione di fabbricato
 - **↓** AL Area Libera
 - **↓** AC Area Coperta
 - **CI Costruzione Interrata**
 - **CS Costruzione Sovrastante**

- * L'elaborato planimetrico, attraverso la rappresentazione grafica e l'individuazione dei subalterni, ha la funzione di associare le diverse possibili tipologie di costruzione o aree individuate nelle particelle, risultando di ausilio all'applicazione delle metodologie valutative per la determinazione delle rendite catastali
- * Le Entità tipologiche vengono individuate e rappresentate nell'elaborato planimetrico, utilizzando le metodologie e le simbologie grafiche riportate nelle esemplificazioni che seguono

CF - Costruzione di fabbricato

Una qualsiasi costruzione, che delimita uno spazio atto allo svolgimento di attività, isolata da vie e spazi vuoti che si sviluppa fuori terra e può avere delle volumetrie entro terra, rappresentata nella mappa catastale con linea continua.




Alle Costruzioni di fabbricato presenti nella medesima particella sono attribuiti identificativi progressivi crescenti (CF1, CF2, etc.) a partire da quello con la superficie maggiore.

AL - Area libera

Area non edificata in elevazione che può ospitare unità immobiliari o unità fittizie, ovvero beni comuni censibili e non censibili. L'area libera è delimitata nella mappa catastale con linea continua.

AC - Area coperta

In genere area libera che ha delle coperture specifiche (tettoie, tensostrutture, etc.), con esclusione di balconi o delle parti aggettanti delle costruzioni, individuata nella mappa catastale con linea continua e tratteggiata



CI - Costruzione interrata


Volume costruito entro terra, la cui area in superficie è calpestabile, che costituisce in genere un insieme di unità immobiliari o una sola unità, ovvero una sua porzione, rappresentato nella mappa catastale con linea puntinata.

Le porzioni di Costruzioni interrate, ubicate all'interno del perimetro delimitante la Costruzione di fabbricato, non assumono valenza autonoma, identificandosi nella stessa Costruzione di fabbricato.



CS - Costruzione sovrastante

Identifica la costruzione posta al di sopra di una superficie con destinazione particolare (in genere Acque e Strade) che, pur essendo una unità immobiliare urbana o avendo altre destinazioni di rilevanza catastale, non costituisce Costruzione di Fabbricato. La Costruzione sovrastante è delimitata nella mappa catastale con linea continua e tratteggiata




- Per le sole dichiarazioni di nuova costruzione presentate in catasto con la nuova procedura Docfa, ciascun cespite deve essere associato alle correlate Entità tipologiche, con inserimento nell'Elenco Subalterni e rappresentazione grafica nell'elaborato planimetrico
- La rappresentazione delle Entità tipologiche negli elaborati grafici non è prevista quando nella particella oggetto di dichiarazione siano rappresentate solo una Area Libera (AL) e una Costruzione di Fabbricato (CF)
- Nelle dichiarazioni di nuova costruzione, ciascun identificativo catastale deve individuare sempre un'unica porzione immobiliare, intesa come la delimitazione di spazi privi di soluzioni di continuità, aventi caratteristiche omogenee, costruzione o area*

^{*} Fanno eccezione a tale indirizzo gli immobili per i quali non è necessaria la suddivisione in subalterni e le dichiarazioni di variazione di unità già censite in atti





Identificazione e Rappresentazione delle Entità tipologiche nell'elaborato planimetrico



Associazione delle Entità tipologiche agli identificativi catastali

- * L'associazione delle Entità tipologiche a ciascun cespite è effettuata nell'Elenco subalterni
- * La procedura Docfa consente di associare un massimo di cinque distinte Entità tipologiche a ciascun subalterno (singolo identificativo)







Associazione delle Entità tipologiche agli identificativi catastali

- Nel caso in cui ad una unità immobiliare non graffata, o ad ogni singolo identificativo delle unità graffate, siano da correlare più di cinque Entità tipologiche, al singolo identificativo sono associate le prime cinque Entità interessate, secondo un criterio di prevalenza e dando priorità alle costruzioni. Le Entità eccedenti sono riportate nel "Quadro D" del modello D
- Nel caso in cui non venga effettuata l'associazione delle Entità tipologiche con ciascun identificativo attraverso la compilazione degli appositi campi identificativi, la procedura Docfa non consente di procedere nella verifica formale del documento



* Al fine di eliminare possibili elementi di incertezza in tema di individuazione o rappresentazione delle unità immobiliari, anche in considerazione del diverso trattamento fiscale che la legge attribuisce alle unità immobiliari destinate alle abitazioni principali e alle loro pertinenze, l'Agenzia ha ritenuto opportuno procedere ad ulteriori rivisitazioni della prassi operativa

Attribuzione dei Beni Comuni Non Censibili (BCNC)

- In una particella ove è presente una sola unità immobiliare residenziale unitamente a cantine e autorimesse, l'eventuale area di corte va individuata, di norma, come area esclusiva dell'abitazione e, conseguentemente, considerata ai fini del classamento e della determinazione della superficie catastale della suddetta unità abitativa (Cfr. Massima 100 "Giardino-Orto" del Massimario introdotto con la Circolare n. 134 del 6 luglio 1941 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE)
- Nel caso prospettato, è da ritenersi, pertanto, impropria l'iscrizione di tale area di corte nell'ambito dei BCNC



Individuazione delle autorimesse e delle cantine

- Nelle dichiarazioni di nuova costruzione le cantine, i depositi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, costituiscono di norma unità immobiliari a se stanti. Pertanto, le suddette tipologie immobiliari sono censite ordinariamente nelle categorie C/2 Magazzini e locali di deposito e C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
- * Se le porzioni immobiliari destinate a deposito e cantina sono direttamente comunicanti con le abitazioni, costituendo di fatto pertinenze delle stesse, rientrano di norma nella maggiore consistenza delle unità immobiliari cui risultano correlate, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale



Documenti di variazione per presentazione di planimetria mancante

- * La nuova procedura Docfa rende disponibile anche la funzionalità che permette la compilazione di documenti di variazione per "Presentazione di planimetria mancante", con l'acquisizione dei relativi poligoni e la compilazione del modello D, per il quale è richiesto l'inserimento della sola categoria
- La registrazione di tale tipologia di documento non comporta l'aggiornamento del classamento dell'unità immobiliare già agli atti del catasto
- * Per la stessa tipologia è attiva la funzione che consente di ridefinire i poligoni relativi alle unità immobiliari presenti in documenti Docfa e di riportare nella banca dati planimetrica i nuovi dati metrici, associati al nuovo protocollo di registrazione



Dati degli intestatari catastali e del dichiarante

* La nuova procedura Docfa prevede la possibilità di inserire, anche in previsione di ulteriori sviluppi, gli indirizzi di posta elettronica certificata degli intestatari catastali delle unità immobiliari oggetto di aggiornamento e del dichiarante

Conservazione sostitutiva

- * Per consentire l'archiviazione elettronica dei documenti informatici, in luogo di quella cartacea, è necessario che il documento sia realizzato in un formato che lo renda visualizzabile all'utente al momento dell'apposizione della firma elettronica e compatibile con le norme che regolano la conservazione sostitutiva dei documenti, assicurandone la corretta conservazione e la possibilità di esibizione nel tempo
- * A tal fine, la nuova versione della procedura permette di produrre i documenti per la presentazione in formato PDF/A, che garantisce tale requisito

Conservazione sostitutiva

- Nel documento, creato attraverso la funzione di export, sono inserite tutte le informazioni alfanumeriche e le immagini delle schede planimetriche, tramite annotazioni di testo. Il professionista, presa visione del documento così prodotto, vi appone la propria firma elettronica e lo invia all'Ufficio competente
- * Gli atti originali devono comunque essere custoditi per almeno cinque anni a cura dei professionisti che li hanno sottoscritti e presentati (Cfr. articolo 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 22 marzo 2005).

Agenda

Implementazione della nuova procedura Docfa (versione 4.00.3)



In coerenza alle previsioni normative della Legge di stabilità 2016, si è reso necessario l'adeguamento della procedura Docfa, con l'implementazione della nuova versione 4.00.3

- * La nuova versione rende possibile:
 - ♣ l'introduzione della nuova variazione per "scorporo degli impianti"
 - ♣ monitorare tali variazioni, anche al fine delle comunicazioni al Ministero
 dell'Economia e delle Finanze, previste dall'art. 1, comma 24 della Legge di
 stabilità 2016
 - ♣ l'introduzione di ulteriori adeguamenti di carattere generale in materia di identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo catastale

Dal 1º febbraio 2016 gli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati possono essere predisposti con la nuova versione 4.00.3 della procedura Docfa

 Dalla stessa data la nuova versione è stata resa disponibile sul sito internet dell'Agenzia, unitamente alle relative istruzioni operative

- La nuova versione deve essere utilizzata per le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 1, comma 22 della Legge di stabilità 2016
- Per tutte le altre dichiarazioni può comunque essere utilizzata anche la precedente versione 4.00.2 della procedura, che per esigenze gestionali sarà supportata solo fino al 31 marzo 2016
- Oltre tale termine, <u>non sarà garantita la registrabilità</u> degli atti di aggiornamento <u>non conformi</u> alle specifiche di elaborazione della <u>nuova</u> versione della procedura



La Circolare n.2/E del 1° febbraio 2016

- Attesa la portata innovativa delle previsioni normative richiamate ed il loro impatto sulle attività di aggiornamento delle banche dati catastali, l'Agenzia in data 1° febbraio 2016 ha emanato la Circolare n. 2/E
- * La circolare fornisce le prime indicazioni per le attività di accertamento catastale effettuate dagli Uffici Provinciali Territorio dell'Agenzia, correlate alla redazione degli atti di aggiornamento da parte dell'utenza professionale, ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701

La Circolare n.2/E del 1° febbraio 2016

* Resta inteso che, in relazione a quanto non diversamente chiarito con la Circolare n. 2/E, rimangono applicabili tutte le previgenti disposizioni in materia

In particolare, per i profili tecnico-estimativi, rimangono ancora applicabili le disposizioni della Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, logicamente con la sola esclusione del paragrafo 3 della stessa

La Circolare n.2/E del 1° febbraio 2016

Iniziative degli Uffici Provinciali - Territorio

- Gli Uffici Provinciali Territorio della Regione Emilia Romagna hanno già provveduto a dare la massima diffusione a livello locale del contenuto della Circolare n. 2/E
- Gli stessi Uffici assicurano, nel contesto della fattiva e consueta collaborazione,
 ogni utile indirizzo operativo ed informativo alle categorie professionali

Impegni degli UPT

Controllare la correttezza dei dati e delle rendite

- Per quanto riguarda le attività di controllo delle variazioni presentate ex comma
 22, gli Uffici Provinciali Territorio dovranno:

 - + assicurare per l'esercizio 2016 il controllo di almeno il 50% di quelle pervenute entro il 15 giugno 2016
 - + trasmettere al MEF i dati richiesti alle scadenze fissate (30 settembre 2016 31 marzo 2017)

Agenda

Applicazioni



Applicazioni

Esempi

- Nel seguito saranno presentate le seguenti applicazioni:
 - Esempio di variazione per "scorporo degli impianti"
 - ♣ Esempio di nuova costruzione con "entità tipologiche"

Agenda

Quesiti



Quesiti

Esame dei quesiti

- Saranno ora esaminati i <u>quesiti</u> sulle tematiche trattate
- Nel merito occorre precisare che la Direzione Regionale è impegnata ad approfondire queste tematiche, anche con il coinvolgimento delle Direzioni Centrali competenti, per poi condividere le relative soluzioni a livello regionale



Grazie per l'attenzione!

